

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 621**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto  
d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

25/06/2023 - 02:45

# Indice

1. DDL S. 621 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 621 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	10
1.3.1. Sedute .....	11
1.3.2. Resoconti sommari .....	12
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) .....	13
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023 .....	14
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 09/05/2023 .....	16
1.3.2.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) .....	19
1.3.2.2.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 1 (pom.) del 31/05/2023 .....	20
1.3.2.2.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023 .....	23
1.4. Trattazione in consultiva .....	25
1.4.1. Sedute .....	26
1.4.2. Resoconti sommari .....	28
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) .....	29
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023 .....	30
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	33
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023 .....	34
1.4.2.3. 4 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) .....	42
1.4.2.3.1. 4 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023 .....	43
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) .....	53
1.4.2.4.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023 .....	54
1.4.2.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) .....	61
1.4.2.5.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/04/2023 .....	62
1.4.2.5.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/05/2023 .....	67

1.4.2.6. 9^ (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	76
1.4.2.6.1. 9^ (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023 . . . . .	77
1.4.2.7. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	82
1.4.2.7.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023 . . . . .	83

## **1. DDL S. 621 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 621  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

**Titolo breve:** *Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*

---

Iter

**7 giugno 2023:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.217](#)

T. U. con [C.648](#)

approvato in testo unificato

**S.621**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Elena Maccanti](#) ( LEGA)

**Cofirmatari**

[On. Andrea Dara](#) ( LEGA), [On. Domenico Furgiuele](#) ( LEGA), [On. Erik Umberto Pretto](#) ( LEGA), [On. Antonio Angelucci](#) ( LEGA), [On. Vanessa Cattoi](#) ( LEGA), [On. Laura Cavandoli](#) ( LEGA), [On. Silvana Andreina Comaroli](#) ( LEGA), [On. Riccardo Augusto Marchetti](#) ( LEGA), [On. Jacopo Morrone](#) ( LEGA)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.648 - [On. Federico Mollicone](#) ( FDI)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 15 giugno 2023.

Presentazione

Trasmesso in data **24 marzo 2023**; annunciato nella seduta n. 53 del 4 aprile 2023.

Classificazione TESEO

DIRITTO D' AUTORE

**Articoli**

VIGILANZA (Art.2), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.7), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.3), INTERNET (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.5), REGOLAMENTI (Art.6), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.1), INFORMAZIONE (Art.4), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Artt.2, 6), TRUFFA (Art.3), INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.1), AUTORI E SCRITTORI (Art.1),

TELEMATICA (Art.1), FILM E CORTOMETRAGGI (Artt.2, 3), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.4), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.7)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 9 maggio 2023) (fino al 17 maggio 2023).

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2<sup>a</sup> Sen. [Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 31 maggio 2023) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8<sup>a</sup> Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 31 maggio 2023) .

#### Assegnazione

Assegnato alla [8<sup>a</sup> Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente il 28 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 53 del 4 aprile 2023.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa), 4<sup>a</sup> (Unione europea), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) e [8<sup>a</sup> \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente il 17 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 69 del 18 maggio 2023.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri e difesa), 4<sup>a</sup> (Unione europea), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 621

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 621

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati **MACCANTI , DARA , FURGIUELE , PRETTO , ANGELUCCI , CATTOI , CAVANDOLI , COMAROLI , MARCHETTI e MORRONE (217); MOLLICONE (648)**

*(V. Stampati Camera nn. 217 e 648)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 marzo 2023*

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Principi)*

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

- a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei



diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

*(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi

della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.

7. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Art. 3.

*(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« *4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.000 ».

Art. 4.

*(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)*

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

l'informazione e l'editoria nonché con l'Autorità, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

3. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.

Art. 5.

*(Sanzioni amministrative)*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 6.

*(Regolamento)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7.

*(Norme in materia di personale dell'Autorità e disposizioni finanziarie)*

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi della presente legge, la relativa pianta organica è incrementata di 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro

per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 euro per l'anno 2031 e 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, comma 2, nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su *format* televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media;
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni.

4. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per « ricavi » si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 621  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

**Titolo breve:** *Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

[N. 34 \(pom.\)](#)

19 aprile 2023

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente

[N. 37 \(pom.\)](#)

9 maggio 2023

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente

[N. 1 \(pom.\)](#)

31 maggio 2023

[N. 2 \(pom.\)](#)

7 giugno 2023

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

[N. 2 \(pom.\)](#)

7 giugno 2023

## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**



# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc.LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) preannuncia la presentazione di uno schema di parere da parte del suo Gruppo e chiede al Presidente di fissare un termine entro il quale ciò possa essere fatto.

Afferma che il DEF è privo di una visione generale e che anche le misure che vengono annunciate, come il taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, mancano di prospettiva, non essendo prevista una copertura che vada al di là della fine dell'anno in corso.

Le medesime criticità sono riscontrabili, a suo avviso, con particolare riferimento all'Allegato "Infrastrutture", totalmente privo di informazioni di dettaglio, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina, per il quale non è prevista alcuna copertura.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) ritiene apprezzabile il contenuto del documento, dal quale emerge che il Governo, in carica da pochi mesi, è già in grado di dare ai cittadini risposte coerenti con gli impegni assunti all'inizio della legislatura, a partire da un settore importante come quello del lavoro.

Ritiene poi particolarmente significativo il fatto che il documento fornisca anche uno scenario per quanto riguarda l'invecchiamento dell'Italia, che impone una riflessione sul tema della denatalità.

Esprime infine apprezzamento per l'impegno da parte del Governo sul tema delle infrastrutture.

Per tali motivi, preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per le parti del DEF che attengono alle materie di competenza della Commissione e, in particolare, per l'inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina tra i focus strategici dell'Allegato "Infrastrutture", ritenendo che tale opera riporterà le competenze dell'Italia in materia di ingegneria al centro della scena internazionale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che il DEF 2023 manchi totalmente di visione.

Con particolare riferimento agli allegati che rientrano nelle competenze della Commissione, rileva che in merito al Ponte sullo Stretto di Messina, indipendentemente da ciò che ognuno ne pensi, l'unico dato certo è che non è previsto nemmeno un euro di copertura. Peraltro, la quantificazione dell'onere

continua a crescere a dismisura fino quasi a raddoppiare e, anche nel caso in cui venissero trovate le risorse, esse sarebbero sottratte a interventi più necessari.

Con riferimento alla Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rileva che è lo stesso Governo a confermare che gli obiettivi non sono stati raggiunti e che saranno dunque necessari sforzi maggiori.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*), premesso che tutte le criticità del DEF verranno più compiutamente dettagliate nello schema di parere che il suo Gruppo ha già preannunciato l'intenzione di presentare, rileva che il Ponte sullo Stretto di Messina risulta allo stato privo di copertura finanziaria e che le caratteristiche attualmente previste configurano l'opera come un intervento pressoché irrealizzabile. Auspica comunque che il merito della questione possa essere approfondito in tutte le sue implicazioni quando la Camera dei deputati trasmetterà il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35. Osserva poi che il DEF affronta il tema del PNRR in maniera che appare alquanto timida e del tutto scollegata con quanto esposto alle Camere dal ministro Fitto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) si sofferma sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030, sottolineando, in particolare, il fatto che l'Italia debba fare ancora molti passi per conseguire l'obiettivo n. 15, relativo alla vita sulla terra.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce della richiesta formulata dal Gruppo del PD e considerato che l'esame in Aula è previsto a partire da mercoledì 26 aprile, fissa a lunedì 24 aprile il termine per la presentazione di eventuali schemi di pareri alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge "siccit " (Atto Senato n. [660](#))   stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 9ª e che pertanto proceder  a prendere contatti con il Presidente della 9ª Commissione al fine di fissare la data per la seduta di incardinamento.

Comunica che, come gi  convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione avvier  un ciclo di audizioni sul sistema energetico italiano e invita pertanto i Gruppi a indicare i nominativi dei soggetti da audire entro giovedì 27 aprile, alle ore 13.

Comunica inoltre che i rappresentanti di vari Gruppi hanno chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [621](#), recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*", gi  approvato dalla Camera dei deputati, e propone pertanto di avviare l'esame la prossima settimana, segnalando che, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, a tale disegno di legge sar  abbinato il disegno di legge n. [627](#) del senatore Basso, avente il medesimo oggetto, ove assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 37 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [ROSA](#) rende preliminarmente noto che la Commissione giustizia ha chiesto al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 621 le venga riassegnato in sede redigente in via esclusiva o quantomeno congiuntamente all'8ª Commissione.

Il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, ha quindi domandato l'avviso della Presidenza dell'8ª Commissione, che ha predisposto una lettera di risposta con la quale si chiede che venga confermata l'assegnazione del provvedimento, in sede redigente, alla sola 8ª Commissione.

Nell'odierna seduta, pertanto, come previsto dall'ordine del giorno, si procederà all'incardinamento dei disegni di legge in oggetto. Il seguito della discussione verrà invece rinviato in attesa di conoscere la decisione del Presidente del Senato in merito al conflitto di competenza sollevato dalla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge in titolo, procedendo innanzitutto ad illustrare l'articolato del disegno di legge n. 621.

L'articolo 1 elenca i principi, mentre l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco

dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale. Il successivo articolo 4 prevede invece l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui *format* televisivi.

Procede quindi alla disamina del disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, che riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti dalla Repubblica si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene riscritto integralmente il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [ROSA](#) rende noto che la 7ª Commissione ha convenuto di richiedere al Presidente del Senato di essere autorizzata a svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di sua competenza, anche con riferimento al servizio denominato *ChatGPT*.

Informa quindi che, stante l'evidente rischio di sovrapposizioni con le competenze dell'8ª

Commissione in materia di comunicazioni e innovazione tecnologica, la Presidenza procederà a richiedere al Presidente del Senato di vigilare affinché le sue prerogative siano salvaguardate, segnalando al contempo che l'8ª Commissione si riserva di svolgere nel momento che ritenga più opportuno ogni attività prevista dal Regolamento, a partire dalle procedure informative, in materia di intelligenza artificiale, *ChatGPT* e innovazione tecnologica in genere.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) fornisce, in qualità di membro anche della 7ª Commissione, ulteriori particolari sulla vicenda, precisando che l'intenzione della 7ª Commissione è quella di concentrarsi sui settori di sua competenza. L'8ª Commissione, potrà quindi, in ogni caso, decidere di svolgere le proprie attività conoscitive in relazione ai propri profili di competenza.

Il presidente [ROSA](#) ribadisce che l'intenzione della Presidenza della Commissione è esattamente quella di richiedere che le prerogative della 8ª Commissione siano salvaguardate e di chiarire che l'8ª Commissione potrà in ogni momento svolgere le iniziative che ritiene più opportune sulle materie di propria competenza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**1.3.2.2. 2<sup>^</sup> (Giustizia) e 8<sup>^</sup> (Ambiente,  
transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

# 1.3.2.2.1. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 1 (pom.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

1<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(621\)](#) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**[\(627\)](#) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**  
(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, illustra il disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in particolare, sulle parti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 1 elenca i principi, mentre l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono le previsioni di cui all'articolo 3. Tale disposizione, al comma 1, novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, prevedendo che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la

riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

L'articolo 3 richiamato, al comma 2, modifica l'articolo 131-*bis*, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. L'articolo 171 della legge n. 633 punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, fra le altre: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare. Con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 sono puniti, sempre ai sensi dell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, coloro che commettono i reati testé elencati sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 621 novella l'articolo 174-*ter*, comma 1, della legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

E', altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-*ter* della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

L'articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione.

Di ulteriore rilievo per la Commissione giustizia è poi l'articolo 5, il quale punisce l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. In proposito ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al



2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa. Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7, comma 1, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCOM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica (1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa), mentre il comma 2 reca la copertura finanziaria a ciò necessaria.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, illustra il contenuto del disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, che riproduce il contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, apportandovi alcune modifiche.

In primo luogo, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Tra le altre differenze, all'articolo 1, tra i principi che devono essere perseguiti dalla Repubblica si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale.

All'articolo 2, si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 4 reca una più ampia riscrittura del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore.

All'articolo 7, comma 4, si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono esse destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.2.2. 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 2 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul testo approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento, auspicandone una sollecita approvazione. Nonostante l'articolato presenti interventi di natura tecnica (e quindi fortemente subordinati all'evoluzione delle tecnologie prese in considerazione), che non dovrebbero essere introdotti con norme di rango primario, appare infatti evidente la necessità di fornire una rapida ed efficace risposta contro il fenomeno della pirateria audiovisiva, fenomeno che non produce soltanto rilevanti danni economici in capo alle aziende ma che viene altresì utilizzato dalle associazioni criminali come fonte di finanziamento.

L'esame presso il Senato potrà peraltro consentire alcuni interventi migliorativi volti a rendere più efficace il contrasto del fenomeno della pirateria e, a tal fine, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a trasfondere all'interno del disegno di legge approvato dalla Camera alcuni temi trattati nell'ambito del disegno di legge abbinato n. 627, a sua prima firma, quali il sostegno al diritto alla fruizione pubblica e la previsione di una *white list* all'interno della quale inserire gli indirizzi che necessitano di essere sempre raggiungibili.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nel condividere la necessità, sottolineata dal senatore Basso, di procedere in tempi ristretti all'approvazione del disegno di legge in materia di pirateria *online*, osserva

che il Paese aspetta già dalla scorsa legislatura una regolamentazione con funzione preventiva e repressiva della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Poiché il fenomeno è purtroppo tristemente diffuso soprattutto con riferimento alla diffusione illecita di eventi sportivi, auspica quindi che il provvedimento possa essere approvato ed entrare in vigore già prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio. Per questa ragione è necessario intervenire sul testo non già modificando l'impianto generale, ma con alcuni minimi interventi di dettaglio che consentano al provvedimento una rapida approvazione definitiva anche presso la Camera dei deputati.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) esprime del pari un convinto apprezzamento per l'eccellente lavoro di sintesi politica svolto in prima lettura presso la Camera dei deputati. Il testo appronta infatti importanti misure di contrasto contro un fenomeno, quello della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore, che ha un rilevante - e negativo - impatto non solo nei confronti delle aziende ma anche sotto i profili dell'occupazione e dei mancati introiti fiscali.

Il contrasto della pirateria è peraltro strumentale anche alla difesa della cultura italiana.

Nel ribadire la bontà del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'oratore si sofferma sulla necessità di sensibilizzare adeguatamente i giovani sui danni prodotti dalla pirateria audiovisiva.

Esprime infine l'auspicio a che l'esigenza di pervenire ad una celere approvazione possa essere efficacemente contemperata con quella di una ponderata analisi del testo, per poter effettuare eventuali interventi di modifica di natura, tuttavia, circoscritta e puntuale (la trattazione di tematiche di natura generale potrebbe, infatti, dare involontariamente luogo ad una inopportuna dilatazione dei tempi di esame).

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, avviso favorevole sul disegno di legge n. 621, auspicando, del pari, la sua sollecita approvazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [FAZZONE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi, in qualità di relatore per l'8ª Commissione e d'intesa con la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 2ª Commissione, di adottare il disegno di legge n. 621 quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il presidente [FAZZONE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 621, adottato quale testo base, per le ore 18 della giornata di domani, giovedì 8 giugno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che le Commissioni riunite saranno convocate orientativamente nella giornata di martedì 13 giugno, alle ore 15, onde proseguire con la discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 621 e 627.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 621  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

**Titolo breve:** *Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

[N. 21 \(ant.\)](#)

15 giugno 2023

#### **Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 44 \(pom.\)](#)

2 maggio 2023

4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 59 \(ant.\)](#)

15 giugno 2023

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 87 \(ant.\)](#)

15 giugno 2023

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) (sui lavori della Commissione)

[N. 32 \(pom.\)](#)

27 aprile 2023

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

[N. 33 \(pom.\)](#)

3 maggio 2023

9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 45 \(pom.\)](#)

7 giugno 2023

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 65 \(pom.\)](#)

2 maggio 2023

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)**



# 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup>(Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri**

**GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023**

**21<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;
- l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;
- i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale, ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di

competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici**

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
  - l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
  - l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; - l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
  - l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
  - l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria,
- considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:
- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
  - peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
  - rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La Sottocommissione conviene.

**(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

**(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-tere 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità**

**(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato** (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso si era svolta la replica del Relatore (il Governo aveva invece rinunciato) e che era stato adottato come testo base il disegno di legge n. 592, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati.

Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata per il 27 aprile scorso alle ore 12, risultano quindi presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Rammenta inoltre che sono in distribuzione anche i pareri non ostativi espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione sul testo del disegno di legge n. 592.

Informa da ultimo la Commissione che gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sono da ritenersi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento: in ragione di ciò, le suddette proposte non saranno poste in votazione.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdi) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/592/1/2, che ne recepisce i contenuti (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#), constatando che nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per la formulazione dei rispettivi pareri. Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al disegno di legge n. 592.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo. Si procede quindi con la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 592.

Con riferimento alle proposte 1.1 e 1.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), osservando che gli emendamenti in questione (riproducenti il contenuto di proposte similari presentate alla Camera dei deputati), mirano a prevenire eventuali dubbi interpretativi nel caso in cui delle circostanze attenuanti siano applicabili a particolari fattispecie criminose, come i reati di terrorismo. Ciò al fine di garantire in ogni caso l'applicazione della procedibilità di ufficio.

Previa verifica del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Le proposte 1.0.2 e 1.0.3 vengono invece dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/592/1/2.

L'ordine del giorno G/592/1/2 viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) a nome del suo Gruppo riepiloga le motivazioni sottese al disegno di legge n. 592, volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia.

In particolare, il provvedimento garantisce l'applicazione della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante relativa ai reati di mafia. Ciò non toglie, peraltro, che possano essere esaminate, in futuro, anche delle ulteriori problematiche come quelle segnalate dal senatore Bazoli in relazione agli emendamenti 1.1 e 1.2. Sono altresì previsti interventi volti a consentire l'arresto in flagranza anche quando la persona offesa non abbia prontamente presentato querela perché non reperibile.

Nell'esprimere avviso convintamente favorevole sul testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si pone criticamente sulle posizioni assunte dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che sembrano, tra l'altro, porsi in contrasto con le determinazioni adottate dalla medesima formazione politica nella scorsa legislatura.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) ribadisce i propri orientamenti critici nei confronti della riforma Cartabia, osservando che, alla luce delle recenti innovazioni recate dalla riforma, il cittadino che vedesse violato il proprio domicilio e che, a seguito di ciò, fosse sequestrato e sottoposto a violenza non avrebbe in sostanza alcuna reale tutela da parte dell'ordinamento e sarebbe costretto a ricorrere alla querela di parte (con tutte le implicazioni psicologiche del caso), per vedersi garantiti diritti di natura costituzionale, come ad esempio la libertà personale. Nel mentre, a fronte di questo incomprensibile ritiro dello Stato nella concreta tutela di diritti fondamentali (con conseguente incentivo alla criminalità), la procedibilità d'ufficio rimarrebbe applicabile per fattispecie decisamente secondarie (come l'accattonaggio molesto), che, per contro, andrebbero depenalizzate.

Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle miravano inoltre a garantire la risposta efficace dello Stato nei confronti di fattispecie, come il reato di furto, spesso finalizzate alla commissione di altri reati. Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica, sottolineando la particolare efficacia degli interventi recati dal disegno di legge n. 592, che pone rimedio ad alcuni *vulnus* emersi in sede di applicazione della riforma cosiddetta Cartabia. Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha votato contro quella riforma al contrario di Gruppi che all'epoca la sostennero. Di particolare rilievo per la tutela della sicurezza e poi l'articolo 3 in materia di arresto in flagranza.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione, il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) invita la Commissione a tenere nella debita considerazione i molti pregi della riforma Cartabia, frutto di un proficuo lavoro di sintesi politica attivamente favorito dalla ministra pro tempore.

Esprime quindi un avviso critico nei confronti delle osservazioni formulate dal senatore Scarpinato, sottolineando che la previsione, per alcune fattispecie, dell'istituto della querela di parte in luogo della procedibilità d'ufficio non equivale affatto ad una rinuncia dello Stato nel tutelare il cittadino (stante il fatto che il comportamento criminoso in questione sarebbe comunque punito da una sanzione penale). Al contrario, si snellirebbe l'*iter* giudiziale di molte fattispecie, garantendo altresì la piena libertà del singolo di ritirare la querela senza che il processo debba per forza proseguire.

Nell'esprimere, da ultimo, apprezzamento per la scelta, operata dal Governo, di presentare un disegno di legge ordinario, in luogo di un decreto-legge, al fine di garantire l'effettuazione di un dibattito ponderato sulla materia, osserva che il voto di astensione della propria parte politica è giustificato dalla seconda parte dell'articolo 3 che non sembra garantire adeguatamente la libertà personale del presunto reo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rilevando che il disegno di legge n. 592 mira ad apportare degli interventi correttivi alla riforma Cartabia al fine di far fronte ad alcune incertezze e criticità emerse in sede applicativa.

Tuttavia, la *ratio* sottesa alla predetta riforma mantiene la propria validità in quanto risulta necessario mantenere interventi deflattivi del carico di lavoro degli operatori giudiziari evitando, altresì, depenalizzazioni difficili da far accettare all'opinione pubblica.

Resta quindi pienamente condivisibile la scelta di ricorrere all'applicazione dell'istituto della querela di parte, fermo restando che quanto precedentemente osservato dal senatore Scarpinato potrà costituire la base per ulteriori riflessioni ed eventuali interventi correttivi.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, osserva tuttavia che, durante la scorsa legislatura, la riforma fu comunque approvata in tempi molto rapidi. Da ciò discende l'opportunità di effettuare interventi correttivi che emergeranno in sedi di applicazione delle nuove norme.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la riforma varata nella scorsa legislatura era imperniata da norme di delega che delineavano il perimetro operativo del Governo. Tuttavia, i decreti delegati sono stati esaminati dalla Camera con il Parlamento già sciolto poco prima dello svolgimento delle elezioni.

Il disegno di legge n. 592 si pone pertanto nell'ambito di una costante verifica della riforma, lo scopo di approntare i correttivi necessari a far fronte alle criticità che emergeranno in sede applicativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 592, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 468 e 474, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche** (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) osservando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto riguarda i contenuti generali del provvedimento, pone in evidenza l'articolo 1, che, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito anche il potere di proposta in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (all'articolo 2) allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi idonei a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

L'articolo 3 prevede quindi la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 introduce poi disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. La regolazione dei volumi e delle portate degli invasi è affidata al Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, secondo le procedure stabilite all'articolo 5.

L'articolo 11, introduce invece l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, diretto ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 13 reca infine disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 12, prosegue il relatore, presenta invece specifici profili di competenza della Commissione giustizia, ed introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche. Il successivo comma 2 apporta quindi modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

In particolare, al fine di superare una criticità emersa in sede di applicazione della norma ed evitare di vanificare il suo scopo deterrente, si trasforma la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Tuttavia, nella formulazione introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge, la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, risulta inopportuno disancorata dalla responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che invita le Commissioni di merito a tenere conto della criticità poc'anzi evidenziata.

Non essendovi interventi il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, l'assegnazione del disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", attualmente assegnato in sede redigente alla 8ª Commissione permanente.

Il testo, infatti, nell'introdurre misure dirette a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, risulta di piena competenza della Commissione giustizia, stanti i numerosi precedenti in tal senso, tra cui provvedimenti di contenuto analogo. Sottolinea peraltro che le materie del diritto d'autore e la relativa tutela nonché della proprietà intellettuale sono di ordinaria competenza della Commissione giustizia. In aggiunta, il provvedimento dispone tutele di carattere penale e più in generale sanzionatorio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 come modificato, risulta attribuita esclusivamente all'ente senza riferimenti ad eventuali responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

#### **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

##### **N. [592](#)**

##### **Art. 1**

##### **1.1**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:  
«Nei casi previsti dal presente articolo si procede sempre d'ufficio.»"

## 1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, linea, dopo le parole "primo comma" inserire le seguenti: "e nei casi in cui ricorre la circostanza di cui al terzo comma".*

### 1.0.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)*

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 2), numero 6), numero 7) e numero 9) e 625, comma 1, numero 2), numero 3), numero 5), numero 7 e numero 7-*bis*»;

f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «in danno ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

### 1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)*

1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: «se il fatto è commesso», sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali».

### 1.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)*

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso»

inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali».

## Art. 2

### 2.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "612-bis,"».*

### 2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "614, se il fatto è commesso con violenza sulle cose,"».*

## Art. 3

### 3.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.*

### 3.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 380, comma 3, primo periodo del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.».*

*Conseguentemente:*

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

### 3.4

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa".*

### 3.5

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela."*

#### 3.0.1

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica degli artt. 424 comma 4 e 554-ter c.p.p.)*

1. All'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale sostituire le parole «il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia» con le seguenti «si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.».

2. All'articolo 554-ter, del codice di procedura penale, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.»»

### 3.0.2

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento)*

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:«1-bis) Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.».

### 3.0.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)*

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

### G/592/1/2 (già em. 3.0.1)

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 592 recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza",

premesso che:

il provvedimento in esame prevede:

- a) la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione;
- b) modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;
- c) interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela;
- d) modifica la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa;

considerato che:

l'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale prevede che qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo monitoraggio, di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento  
3.0.1.

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 59 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI*

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) pronuncia sentite parole di cordoglio in ricordo di Silvio Berlusconi, autorevole *leader* politico, più volte Presidente del Consiglio e membro della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa al cordoglio, ricordando il segno indelebile impresso dal presidente Berlusconi nella vita politica, economica e sportiva del nostro Paese. Si sofferma sull'aspetto umano della persona, ricordando la grande generosità e la particolare sensibilità che dimostrava con un interesse autentico alle vicende delle singole persone, percepito da gran parte del Paese, che anche per questo lo ha sempre sostenuto. È stato un uomo di pace, un uomo di mediazione e un grande federatore attorno alla sua persona.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. [755](#), di conversione in legge del cosiddetto decreto salva infrazioni, con il parere di tutte le Commissioni permanenti. Il provvedimento sarà incardinato nella prima seduta plenaria utile che sarà convocata la prossima settimana.

Comunica, inoltre, che è in fase di approvazione dal Consiglio dei ministri il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023.

Segnala, infine, che è stata assegnata a tutte le Commissioni la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, aggiornata al 31 maggio 2023 (*Doc. XIII, n. 1*).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 44, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che il provvedimento si inserisce nell'ambito di una riforma di sistema che interessa la pubblica amministrazione, a livello centrale e locale, sia in termini di capitale umano (selezione, competenze e carriere), che in termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Commissione europea nell'ambito del PNRR.

Il blocco del *turn-over* e la distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni non in funzione della programmazione dei bisogni, ma delle dinamiche di spesa hanno comportato un depauperamento non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti territoriali, ai quali sono state dedicate in passato alcune specifiche previsioni normative, quali il *turn-over* al 100 per cento e la riforma del calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, che hanno solo parzialmente arginato la minore capacità di erogazione dei servizi al cittadino.

Il testo del decreto-legge mira quindi a dare delle risposte in questa direzione, per sfruttare il traino del PNRR e rinsaldare il settore della pubblica amministrazione. Il testo in esame si compone di 39 articoli, di cui nove aggiunti dalla Camera dei deputati, suddivisi in tre capi.

Il capo I (articoli da 1 a *23-bis*) reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, centrali e degli enti territoriali, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del PNRR o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Tra le disposizioni di interesse, l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 1, ai commi *12-bis* e *12-ter*, dispone che l'organo investigativo nazionale sugli incidenti nei trasporti, di cui alla direttiva 2016/798/UE, sia costituito da una posizione dirigenziale di livello non generale.

Il comma *12-quinquies* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede, alla lettera b), l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC.

L'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano rispettivamente la corresponsione di un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, coerentemente con quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 in materia di fondi strutturali e d'investimento europei e dal regolamento (UE) 2021/695, sui Fondi *Horizon*.

L'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 15, comma 35, incrementa le risorse per l'invio di esperti per la sicurezza da parte del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

L'articolo 20 autorizza il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di incarichi dirigenziali per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero preposte ai processi di attuazione del programma *Next Generation EU* e del PNRR.

L'articolo 22, al comma *7-bis*, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento di tali attività, i commi *7-ter* e *7-quater* dispongono, rispettivamente, che presso il medesimo Dipartimento vengano istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale e che gli siano assegnate trenta ulteriori unità di personale non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito di tale contingente, il comma *7-sexies* precisa che il personale non dirigenziale in servizio presso la soppressa Struttura di missione deve intendersi assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma *7-ter*. Il comma *7-quinquies* prevede, inoltre, di assegnare al Dipartimento per le politiche europee il contingente di esperti già attribuito alla citata Struttura di missione. Il comma *7-septies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*.

L'articolo 23, comma 1, conforma la struttura organizzativa del Servizio fitosanitario centrale al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il capo II (articoli da 24 a 27-*bis*) reca le misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica, mentre il capo III reca le disposizioni finali (articoli 28-30).

Il Relatore presenta uno schema di parere non ostativo, osservando l'opportunità di chiarire, in riferimento all'articolo 1, comma 1, le differenze tra le amministrazioni pubbliche di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 e quelle destinatarie della disposizione in esame, "che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR", posto che queste ultime potrebbero invero essere, almeno in parte, ricomprese tra le prime.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, propone di osservare che i suoi compiti non possono ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale.

Propone di ricordare poi che, in riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

Infine, riguardo all'articolo 22, commi da 7-*bis* a 7-*septies*, che soppriime la Struttura di missione per le procedure di infrazione, trasferendo le relative funzioni al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che ciò si configuri come un utile miglioramento organizzativo, per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase ex articolo 260 del TFUE.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), con riferimento all'articolo 1, sottolinea il carattere politico della possibilità di conferire a soggetti estranei alla PA ruoli dirigenziali e non dirigenziali, e chiede di conoscere i criteri in base ai quali saranno selezionate tali persone. Si sofferma inoltre criticamente sulla funzionalità della previsione dell'assegnazione a un dirigente non generale del ruolo relativo agli incidenti nei trasporti, tale scelta potendo essere interpretata come sottovalutazione del problema.

Ricorda quindi la contrarietà, già nota, sulla sottrazione dei progetti del PNRR dal controllo concomitante della Corte dei conti, osservando come l'intero provvedimento sia connotato da un palese accentramento dei poteri e dei ruoli presso le strutture del Governo.

L'accentramento peraltro rischia di indebolire le funzioni che dovranno essere svolte anche dalle altre amministrazioni, come ad esempio in riferimento al Ministero dell'economia che, con la nuova ripartizione delle competenze, ha perduto parte delle sue responsabilità in merito al PNRR.

Sulla soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazioni, di cui all'articolo 22, ritiene che questa sia un ganglio importante delle istituzioni che, in autonomia, era in grado di svolgere correttamente la sua funzione di controllo e adeguamento dell'operato pubblico all'ordinamento europeo. La sua diluizione nel Dipartimento per le politiche europee crea un appesantimento istituzionale che rischia di non accelerare la soluzione delle infrazioni.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come nella scorsa Legislatura si era lavorato congiuntamente alla valorizzazione del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Tale tipo di controllo è infatti finalizzato a dare supporto, in corso d'opera, alle amministrazioni direttamente coinvolte. Questo controllo in corso dei progetti è pienamente coerente con gli impegni assunti con la Commissione europea per l'attuazione del Piano e pertanto la sua soppressione potrebbe costituire una violazione di tali impegni.

Ritiene poi un errore la soppressione della Struttura di missione per le procedure di infrazione e il trasferimento delle sue funzioni al Dipartimento per le politiche europee, che rischia di indebolire la necessaria flessibilità nella gestione di casi di violazione degli obblighi europei, anche ai fini della loro



soluzione mediante le leggi europea e di delegazione europea.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento vada inteso proprio come rimedio alla necessità di un chiaro rafforzamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che devono essere in grado di fronteggiare con personale qualificato le sfide poste dall'attuazione degli impegni europei, anche concernenti la politica di coesione.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) per precisare che il controllo concomitante era previsto anche per dare risposte agli enti locali maggiormente interessati dalle misure di attuazione del PNRR.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) precisa, in riferimento all'articolo 1, comma 1, che gli incarichi seguiranno le procedure previste dal testo unico sul pubblico impiego, mentre il livello dirigenziale non generale per la figura relativa agli incidenti sui trasporti è ritenuta più che sufficiente per lo svolgimento dell'incarico.

Per quanto riguarda le funzioni della Struttura di missione sulle infrazioni, ritiene che queste continueranno a essere svolte senza soluzione di continuità dal medesimo personale, cambiando unicamente la figura di vertice.

Sul controllo concomitante, l'obiettivo è quello di accelerare l'operato amministrativo delle strutture coinvolte, per rispettare le scadenze previste nel PNRR. Sulla conformità alla normativa europea, ricorda che in Italia è comunque operante il controllo di gestione della Corte dei conti. Peraltro, per quanto riguarda un controllo in corso d'opera, resta in ogni caso pienamente disponibile la piattaforma Regis, che consente di seguire tutti i passaggi dei diversi progetti, per svolgere le opportune verifiche. Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) richiede la verifica del numero legale per deliberare.

Successivamente, i senatori appartenenti ai Gruppi PD, M5S e la senatrice Cucchi escono dall'aula della Commissione.

Dopo aver ricordato che per le votazioni in sede consultiva è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Commissione, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto sul testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare sul disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Ricorda quindi che la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR.

Nella riforma degli incentivi si tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale.

Inoltre, gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto

essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, sottolineando, in particolare, l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

Al riguardo, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(685\) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro](#)**

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere.

Ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online ( n. 45 )**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, sull'Atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ritiene che il provvedimento consenta anche di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2022/2122, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore **TERZI DI SANT'AGATA (FdI)**, relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che affrontano il tema della prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e approvato dalla Camera dei deputati come unificazione tra una proposta del Gruppo Lega e una del Gruppo Fratelli d'Italia.

Esso consiste in un testo di 7 articoli, di cui l'articolo 1 elenca i principi su cui si basa il provvedimento.

L'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della "risoluzione DNS" (ovvero la conversione del nome che inizia con www, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite.

L'AGCOM trasmette quindi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa AGCOM, i destinatari del provvedimento informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

L'articolo 3 modifica il quadro sanzionatorio per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Il successivo articolo 4 prevede l'organizzazione, da parte del Ministero della cultura, di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'articolo 5 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di blocco di cui all'articolo 2, l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che l'AGCOM adegui alle disposizioni del provvedimento in esame il suo regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 prevede quindi che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Da ultimo, in ragione delle nuove competenze attribuite dal provvedimento in esame, l'articolo 7 incrementa di 10 unità la pianta organica dell'AGCOM.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, così come a quelli connessi alla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 6, si provvede mediante un contributo posto a carico dei fornitori di servizi di media, degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, nonché dei titolari dei diritti

delle opere cinematografiche, delle opere audiovisive e musicali, delle opere riguardanti eventi sportivi e sui format televisivi.

Il disegno di legge n. 627, d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita, riproduce il contenuto del precedente disegno di legge, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, è presente nel testo un articolo ulteriore, relativo alle richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica, che era previsto dal testo originariamente approvato in Commissione alla Camera, ma che è stato poi soppresso durante l'esame in Aula.

Ulteriori differenze si rinvencono, tra l'altro: all'articolo 1, dove tra i principi che devono essere perseguiti si prevede anche il sostegno al diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di uguaglianza sostanziale; all'articolo 2, dove si prevede l'intesa del Ministero dell'istruzione e del merito sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione organizzate dal Ministero della cultura, nonché il coinvolgimento nelle stesse di artisti, scrittori e sportivi; all'articolo 4, dove viene rafforzato il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore; e all'articolo 7, comma 4, dove si prevede che l'AGCOM adotti una *white list* contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Dà inoltre conto degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 621 e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, rilevando l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 747**

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di approfondire quali in concreto risultino essere le differenze tra la fattispecie destinataria della disposizione del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2012 (amministrazioni pubbliche impegnate "nell'attuazione del PNRR" "per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR") e quella destinataria della disposizione del secondo periodo, aggiunto dal comma in esame, (amministrazioni pubbliche "per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR"). La seconda fattispecie potrebbe essere, infatti, almeno in parte ricompresa nella prima.

In riferimento alla disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 12, si ritiene che i suoi compiti non possano ricadere nella rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è

composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

In riferimento alla ridefinizione del sistema dei controlli sul PNRR, deve essere garantito il pieno rispetto dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, ove si stabilisce che, nell'attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

L'articolo 22, commi da 7-bis a 7-septies, prevede che la Struttura di missione per le procedure di infrazione sia soppressa e che le relative funzioni siano trasferite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, tale trasferimento di compiti si ritiene un utile miglioramento organizzativo per concentrare l'organizzazione delle funzioni nei centri amministrativi di maggiore efficienza, ferma restando la urgente necessità di ridurre il numero delle infrazioni che sono a carico del nostro Paese, pari attualmente a 83, di cui 7 avviate alla fase *ex* articolo 260 del TFUE.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607**

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, e in particolare il disegno di legge n. 571, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

rilevato che:

- la riforma degli incentivi alle imprese rientra nell'ambito di un'azione di efficientamento e ottimizzazione delle politiche economiche, resasi necessaria in seguito all'espansione degli interventi dello Stato volti a mitigare gli effetti sull'economia derivanti dalla pandemia e dalla guerra di aggressione russa all'Ucraina, e declinata nei diversi interventi previsti dal PNRR;
- la riforma degli incentivi tiene conto delle revisioni normative dell'Unione europea, in fase di elaborazione, avviate anche a fronte del vasto programma di misure recentemente varato dagli USA con l'*Inflation Reduction Act* (IRA), al fine di mettere a disposizione degli Stati membri strumenti comuni per una concorrenza globale effettiva, in condizioni di parità, e orientati verso le sfide globali delle transizioni verde e digitale;
- gli incentivi alle imprese, principale strumento della politica industriale, devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nella misura in cui il beneficio assume una natura selettiva in grado di falsare la concorrenza e dovrebbero pertanto essere mirati a compensare i cosiddetti fallimenti del mercato che rischiano di ridurre il potenziale di crescita dell'economia;

considerato che il disegno di legge si compone di 9 articoli, che stabiliscono disposizioni di delega legislativa e disposizioni di diretta efficacia, volte alla razionalizzazione degli incentivi alle imprese (escluse quelle agricole e della pesca) e alla semplificazione delle relative procedure, elaborate sulla base dell'analisi compiuta sui dati raccolti mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, la cui operatività è potenziata e semplificata mediante le disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge;

considerato, inoltre, che

- il criterio specifico di delega di cui all'articolo 4, lettera *a*), prevede di tenere conto anche degli obiettivi della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne, e che l'incentivazione dell'economia del Mezzogiorno è indicata anche tra i criteri generali di cui all'articolo 2;
- il criterio di cui all'articolo 6, lettera *d*), prevede l'uso anche dell'intelligenza artificiale per la promozione, pianificazione e valutazione *ex post* degli incentivi;
- il criterio di delega di cui all'articolo 6, lettera *e*), prevede la conformità con la normativa europea in

materia di aiuti di Stato;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
si sottolinea l'importanza di una attuazione piena del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), volto a garantire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.  
Al riguardo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 9, comma 1, lettera e), del progetto di legge sulla riforma fiscale (A.C. 1038), che fissa un principio di delega volto a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La 4a Commissione,  
esaminati gli emendamenti approvati dalla 10a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;  
valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;  
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45**

La 4ª Commissione permanente,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);  
tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver provveduto - entro la data del 7 giugno 2022 - all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);  
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,  
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## **SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 621 E 627 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di prevenzione e repressione della diffusione illecita *online* di contenuti tutelati dal diritto d'autore e, in particolare, il disegno di legge n. 621, adottato come testo base dalle Commissioni di merito e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che:

- l'articolo 2 conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi informatici di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente, mediante il blocco della risoluzione DNS (ovvero la conversione del nome di dominio, nel corrispondente indirizzo IP) e mediante il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP sede delle attività illecite;

- su richiesta dell'AGCOM, i destinatari del provvedimento di blocco informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento ad esso e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente;

- in caso di inottemperanza, l'AGCOM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro fino al 2 per cento del fatturato annuo;

ricordata la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, attuata mediante il decreto legislativo n. 177 del 2021, che ha modificato la legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 621 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**



## 1.4.2.4.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023

87<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera *b*), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-*bis*, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'onere per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordonì utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

**(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2).

Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevenendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10ª.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema relevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche

intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

**[\(684\)](#) *Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(693\)](#) *Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

**[\(715\)](#) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 11.*

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**



# 1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento relativo all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (AG n. 41) e che lo stesso sarà esaminato nelle sedute che saranno convocate a partire dalla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che, a partire dalla prossima settimana, la Commissione avvii altresì l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 621, relativo alla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ( [n. 40](#) )**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Cosenza, la relazione sull'atto del Governo in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) osserva che, alla luce di quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Governo, la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si sono espressi su una prima bozza dello schema in esame, loro trasmessa in fase istruttoria.

Propone, pertanto, che sia acquisito, tramite richiesta di contributi scritti, l'orientamento dei suddetti organi anche in relazione alla versione definitiva dello schema di decreto.

Informa, altresì, che analoga richiesta sarà avanzata nella giornata odierna, presso la VII Commissione della Camera dei deputati, dalla rappresentante del Gruppo PD in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver acquisito l'assenso del rappresentante del Governo, assicura che si farà

carico di dar corso alla richiesta avanzata dalla senatrice D'Elia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno, riaperto nel corso della precedente seduta, sono pervenuti due atti di indirizzo riferiti al testo unificato (NT2), pubblicati in allegato.

Poiché sul medesimo testo unificato non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 aprile scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - sono stati illustrati gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica altresì che il relatore Verducci ha successivamente riformulato l'emendamento 2.2 in un nuovo testo pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Versace, la relazione introduttiva al disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo una breve precisazione della relatrice **VERSACE** (*Az-IV-RE*), interviene il senatore **CRISANTI** (*PD-IDP*) per chiedere conto dei criteri sulla base dei quali il Governo è pervenuto alla quantificazione della spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.

Evidenzia, al riguardo, la rilevanza di procedere a quantificazioni, e conseguenti stanziamenti, che siano adeguati e proporzionati rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire.

Il **PRESIDENTE**, in accordo con il Rappresentante del Governo, risponde alla sollecitazione del senatore Crisanti rinviando ad una lettura accurata della Relazione tecnica trasmessa dal Governo in allegato al disegno di legge.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di martedì 9 maggio il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **551**

Art. 2

**2.2 (testo 2)**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire le seguenti: «, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione Comasine)».*

ORDINI DEL GIORNO AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [317, 533, 548 NT2](#)

**G/317, 533, 548 NT2/1/7**

[Menia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548 recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":

ricordato che:

con la citata legge «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale";

a prescindere dalle non sempre convergenti ricostruzioni storiche - ed in presenza di marginali tesi negazionistiche o riduzionistiche - è ormai riconosciuto lo sterminio di diverse migliaia di italiani, infoibati, deportati, massacrati nelle forme più atroci dai partigiani di Tito, in gran parte a guerra finita;

il capitolo delle foibe e del terrore titino fu prodromo dell'esodo di 350.000 italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, determinando la lacerazione di un tessuto storico da cui scomparve quasi del tutto la presenza italiana e si cambiarono i connotati di terre intrise da secoli di storia, lingua, cultura italica;

giòva in proposito ricordare che il recente censimento in Croazia ha certificato la presenza di soli 13.000 cittadini dichiaratisi di lingua madre italiana, il che equivale ad un'estinzione "de facto" della nostra presenza;

è giusto altresì rammentare che il terrore titino non fu rivolto solo contro gli italiani, ma anche verso i popoli fratelli della Jugoslavia: solo per citare le più recenti notizie di fonte slovena, si ricorda (ottobre 2022) l'esumazione di oltre 3.000 vittime di esecuzioni sommarie dalla fossa della Marcesna Gorica nel Kocevski Rog; la vicenda ha riportato alla mente anche altre più o meno recenti scoperte di luoghi di mattanze e orrori dovuti a Tito: Huda Jama (la caverna del Diavolo) e le sue 1.500 vittime, i massacri della foresta di Kočevje e le fosse comuni con centinaia di crani trapassati da un proiettile, la Foiba dei bambini con oltre un centinaio di ragazzini di quindici anni gettati giù assieme a suore: si sono rinvenute tante piccole croci, bottoni e rosari;

nel solo territorio della Slovenia sono stati individuati più di 700 siti in cui sono state perpetrate stragi e la stima è di oltre 100.000 assassinati: i massacri ordinati da Tito, o svolti con la compiacenza del dittatore jugoslavo, avvennero nella quasi totalità dei casi a guerra finita, in pieno spregio di tutte le convenzioni internazionali: sono quindi tantopiù ingiustificabili e si configurano - al di là di ogni valutazione politica o storica - come crimini contro l'umanità;

da diversi anni, e per prima l'Unione degli Istriani, le associazioni degli esuli giuliani e dalmati hanno richiesto, esigendo rispetto, giustizia e umanità di fronte alla loro tragedia, la revoca dell'onoreficenza concessa a Josip Broz Tito, insignito il 2 ottobre 1969 dall'allora Presidente Saragat, del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;

la richiesta-appello degli esuli istriani, nonostante la palmare evidenza delle ragioni addotte, è stata fin qui disattesa a causa di un'interpretazione che affermerebbe impossibile la revoca di un'onoreficenza a persone defunte, giacché alle stesse sarebbe precluso il diritto di opporsi alla stessa;

la materia è regolata dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che all'articolo 5 prescrive: "Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine";

tale fattispecie è recentemente occorsa nel caso del presidente siriano Bashar Al Assad, decorato di Cavalierato di Gran Croce con Gran Cordone, conferitogli nel marzo 2010 e revocato nell'ottobre 2012 a causa della repressione feroce delle proteste sollevatesi nel paese attraverso l'uso delle armi e dei bombardamenti contro la popolazione civile, che determinarono decine di migliaia di morti. La revoca dell'onoreficenza fu allora sollecitata proprio da un atto parlamentare del Senato della Repubblica;

dalla legge n. 178 del 1951 discendono il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 31 ottobre 1952 (secondo cui «per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti» dalla legge 3 marzo 1951, n. 178 e in questo caso il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri) e il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 13 maggio 1952, il quale all'articolo 10 dispone che "le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. (.) Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge";

in realtà l'attuale formulazione della legge non escluderebbe certo la previsione di revoca postuma dell'onoreficenza, giacché, come recita il noto brocardo, "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit";

impegna il Governo

a chiarire che il ritiro delle onoreficenze possa essere anche postumo in caso di morte dell'insignito e ad attivare di conseguenza la procedura di richiesta motivata al Presidente della Repubblica tesa alla revoca del Cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone al defunto dittatore jugoslavo, responsabile di crimini contro l'umanità, maresciallo Josip Broz Tito.

**G/317, 533, 548 NT2/2/7**

[Rojc](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548 recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":

premessi che:

il disegno di legge in discussione rafforza - anche attraverso un significativo impegno finanziario - gli strumenti di promozione della conoscenza delle vicende del confine orientale;

i lavori della Commissione sono stati ispirati anche alla necessità di sostenere l'azione di soggetti e associazioni che da tempo, sul territorio italiano - ma anche in Slovenia e in Croazia e, in particolare in Istria, Quarnero e Dalmazia - si impegnano a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico;

in particolare, l'articolo 1, lettera b), del testo unificato inserisce nella legge 30 marzo 2004, n. 92 l'articolo 2-ter, con il quale si concede un finanziamento complessivo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo in particolare la destinazione di esso - in ragione di 75.000 euro ciascuno - a una serie di soggetti individuati dalla disposizione in parola;

tale elencazione non appare del tutto esaustiva, restandone esclusi soggetti associativi benemeriti che, da anni, sono impegnati in attività del tutto analoghe a quelle oggetto di promozione nel testo unificato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere progressivamente i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2-ter, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92 - come introdotto dall'articolo 1, lettera b), del testo unificato - al fine di ricomprendervi ulteriori associazioni includendovi, in particolare, la Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, l'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria - al fine di promuovere in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia - nonché il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e il Circolo «Istria» che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico.

## 1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 33 (pom.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

IN SEDE REDIGENTE

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile scorso, nel corso della quale è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 2.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE fa presente che sul disegno di legge in titolo si è espressa la Commissione affari costituzionali, con un parere non ostativo con osservazioni, mentre la Commissione bilancio non ha ancora concluso il proprio esame in sede consultiva.

Avverte pertanto che non si potrà procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Chiede tuttavia al Relatore e al Rappresentante del Governo se intendano procedere all'espressione dei rispettivi pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore VERDUCCI (PD-IDP) ritiene che sia preferibile attendere l'espressione del parere della Commissione bilancio, ciò che peraltro potrebbe consentire, nelle more, di concludere l'interlocuzione in atto con il Governo, finalizzata a raggiungere una posizione condivisa sulle proposte emendative.

Coglie inoltre l'occasione per invitare il Presidente a rappresentare l'esigenza che la richiamata Commissione si esprima con sollecitudine, al fine favorire l'approvazione del provvedimento entro il 10 giugno prossimo, data in cui ricorre l'anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti.

Il sottosegretario MAZZI, con riferimento all'opportunità di rinviare l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto della richiesta che la fase dell'espressione dei pareri abbia luogo in altra seduta, fa presente che rappresenterà alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di favorire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del provvedimento in titolo, così come, del resto, di altri provvedimenti di rilievo che la Commissione intende approvare in tempi rapidi.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

**Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico" ( n. 67 )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva, era stato presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta ed era stato previsto un termine entro cui far pervenire eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire la quasi totalità dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi. Precisa che l'osservazione avanzata dal Partito democratico, circa l'introduzione nelle scuole delle figure dell'educatore e del pedagogista, è stata recepita in modo parziale al fine di tener conto dell'orientamento del Governo espresso nell'ambito di interlocuzioni svolte per le vie brevi. Nello specifico, le figure dell'educatore e del pedagogista sono state sostituite con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Interviene, al riguardo, la senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) per specificare che la figura del docente *tutor* assorbirà le funzioni svolte dall'educatore e dal pedagogista nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica; al docente *tutor* spetterà, inoltre, l'analisi del contesto della classe ai fini dell'individuazione, al contempo, delle difficoltà che possono presentarsi, ma anche delle eccellenze che possono emergere. Per quanto riguarda la figura del docente orientatore, evidenzia che essa svolge, a beneficio degli studenti, la funzione di orientamento in uscita dal percorso scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) esprime il proprio apprezzamento per il metodo, seguito dalla Presidenza della Commissione, ispirato alla volontà di ricondurre ad unità le posizioni che emergono nel corso della discussione.

Quindi, dopo aver manifestato soddisfazione per l'accoglimento di molti dei suggerimenti avanzati dal proprio Gruppo, a loro volta fondati sul recepimento di istanze provenienti dalla società civile, esprime perplessità in merito all'impegno al Governo relativo all'aggravio di pene per atti illeciti perpetrati nei confronti di insegnanti, nonché in riferimento alla menzionata sostituzione delle figure dell'educatore e del pedagogista con quelle del docente *tutor* e del docente orientatore.

Rileva, in proposito, il profilo di inserimento nel territorio e di sinergia con tutte le realtà educative territoriali che caratterizza le figure dell'educatore e del pedagogista, delineate sia nel suggerimento del proprio Gruppo in relazione alla proposta di risoluzione in esame sia nel disegno di legge n. [28](#), a prima firma della senatrice Malpezzi, avente ad oggetto il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", in corso di discussione in Commissione.

Alla sollecitazione della senatrice D'Elia risponde il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale, nel ribadire la ferma intenzione di proseguire la direzione dei lavori della Commissione con metodo unitario, ricorda, tuttavia, le responsabilità assunte dalle singole forze politiche nei confronti dei cittadini, nonché, nel caso specifico, l'opportunità di pervenire a un testo sul quale si registri l'assenso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei ( [n. 40](#) )**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto nella precedente seduta, è stata avanzata al Ministero dell'università e della ricerca la richiesta di poter acquisire le osservazioni della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) sullo schema di decreto ministeriale presentato alle Camere, tenuto conto che nella documentazione trasmessa dal Governo sono inclusi i pareri dei suddetti organi espressi con riferimento ad una prima bozza, superata

da quella in esame. Segnala che analoga richiesta è stata avanzata dalla Commissione cultura della Camera, che ha contestualmente chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere. Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto in titolo scade l'8 maggio, propone di presentare istanza di proroga alla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa altresì presente che, poiché i richiamati pareri della CRUI, dell'ANVUR e del CNSU non sono previsti dalla normativa vigente come necessari ai fini dell'esame parlamentare, qualora i predetti organi non si esprimano in tempo utile, la Commissione procederà comunque alla conclusione dell'esame sulla base degli elementi in proprio possesso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici ( [n. 41](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) riferisce alla Commissione sullo schema di provvedimento in titolo, composto di 4 articoli. Esso è stato redatto con la duplice finalità di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106 (poi divenuta definitiva), che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli istituti storici, e di introdurre ulteriori disposizioni di contenuto più ampio di quello strettamente necessario a tener conto della medesima sentenza.

La sentenza censura l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 secondo cui soltanto due dei quattro esperti che compongono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti sono nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti possono essere nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico.

Inoltre, la sentenza dichiara illegittima la norma che, in assenza di una disciplina transitoria, ha introdotto un "effetto ghigliottina", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005.

Il Relatore segnala indi che le disposizioni che danno attuazione alla sentenza sono rintracciabili principalmente all'articolo 1, comma 1, lett. *a*), n. 2), lett. *b*), n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. E' previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Inoltre, l'articolo 3 contempla una costituzione graduale dei vari organi, evitando che si verifichi il richiamato "effetto ghigliottina"

Fra le altre disposizioni di maggior rilievo, il Relatore segnala il comma 1, lettera *a*), n. 1), che sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2, al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 - a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Inoltre si sofferma sul comma 1,



lettera *d*), finalizzato a potenziare l'attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale, nonché sul comma 1, lettera *e*), che dispone in merito alla gratuità degli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale di direttore di istituto e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti di rete.

Segnala infine che nel parere del Consiglio di Stato sono state espresse talune osservazioni, anche di carattere testuale, richiamate nella documentazione predisposta dai Servizi studi di Camera e Senato. Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti e altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e parere non ostativo sul disegno di legge n. 627)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui provvedimenti in titolo, facendo presente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 marzo 2023, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 217, d'iniziativa dei deputati Maccanti ed altri, e n. 648, d'iniziativa del presidente Mollicone.

L'Atto Senato 627, vertente sul medesimo argomento, è stato presentato per iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Illustra, in primo luogo, il disegno di legge n. 621, specificando che esso, composto di sette articoli, introduce misure volte alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, alla salvaguarda dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, nonché a garanzia dell'attuazione delle politiche di promozione della libertà di espressione e di informazione, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Richiama l'attenzione sull'enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, nel cui contesto si riconosce nella proprietà intellettuale uno "strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale".

Tra i principi è anche individuato quello di assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, il quale conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.

L'Autorità può altresì intervenire con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni nonché trasmissioni di eventi sportivi ovvero di eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico.

Dà conto dell'articolo 3, il quale apporta modificazioni alla legge n. 633 del 1941, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e al codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Specifica che viene, tra l'altro, inserita fra le condotte punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 la fissazione - per uso non personale e a fini di lucro - su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, nonché la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Passa poi ad illustrare l'articolo 4, il quale prevede l'organizzazione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico

radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Nell'ambito di tali campagne è anche prevista la promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

L'organizzazione delle campagne in questione è affidata al Ministero della cultura, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea.

Per quanto concerne l'articolo 5, precisa che esso dispone l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.

Esponde, di seguito, i contenuti dell'articolo 6, il quale impone, fra l'altro, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di adeguare alle disposizioni del provvedimento in esame, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il proprio regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013).

Fa menzione, infine, dell'articolo 7, che incrementa la pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di consentirle lo svolgimento delle nuove competenze attribuite.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente le disposizioni del disegno di legge n. 627, specificando che esso si compone di otto articoli.

Evidenzia che, nella enunciazione dei principi di cui all'articolo 1, oltre a quanto già evidenziato con riferimento all'Atto Senato n. 621, è aggiunto il sostegno del diritto alla fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, come definito all'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto considerato strumento di realizzazione degli obiettivi di eguaglianza sostanziale.

L'articolo 2 ha ad oggetto l'organizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche comprensive della promozione di iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, al pari dell'articolo 4 del disegno di legge n. 621.

Rileva che, a differenza dell'Atto Senato n. 621, tra i soggetti organizzatori delle predette campagne, è incluso anche il Ministero dell'istruzione e del merito ed è previsto il coinvolgimento di artisti, scrittori e sportivi.

L'articolo 3, analogamente all'articolo 2 del disegno di legge n. 621, reca disciplina dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti.

L'articolo 4, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 621, modifica la legge n. 633 del 1941 e il codice penale, al fine di introdurre misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale.

Anche l'articolo 5 - il cui contenuto non trova corrispondenza nel disegno di legge n. 621 - novella la legge n. 633 del 1941, al fine di prevedere la possibilità di richiedere informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica.

L'articolo 6, in materia di sanzioni amministrative, presenta un contenuto analogo a quello dell'articolo 5 del disegno di legge n. 621.

L'articolo 7 - oltre a recare disposizioni simili a quelle dell'articolo 6 del disegno di legge n. 621 per l'adeguamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché per la costituzione di un tavolo tecnico - prevede l'adozione di una *White list*, da aggiornare con cadenza annuale, contenente gli indirizzi IP e gli indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di blocco in circostanze di gravità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

L'articolo 8 reca, infine, norme in materia di personale dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e disposizioni finanziarie.

Nella discussione generale interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) la quale, nell'esprimere un giudizio favorevole sul disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati in esito ad un'ampia convergenza delle forze politiche, ritiene che i contenuti dello stesso potrebbero essere ulteriormente arricchiti con alcune delle disposizioni previste nel disegno di legge n. 627. Al riguardo, segnala l'inserimento fra i soggetti organizzatori di campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché la promozione della fruizione pubblica di opere artistiche e culturali.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), dopo aver preso atto che a differenza dell'omologa Commissione cultura della Camera dei deputati la Commissione non vanta una competenza primaria sul provvedimento in esame, ritiene che occorra tener conto che il disegno di legge n. 621, approvato dalla Camera dei deputati, si pone in linea di continuità con i lavori svolti nella scorsa legislatura presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, sul medesimo provvedimento si registra un'ampia convergenza degli operatori del settore e delle forze politiche.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) ritiene che sia compito della Commissione promuovere iniziative per favorire la più ampia fruizione pubblica di opere artistiche e culturali, con specifico riferimento alle produzioni cinematografiche di particolare pregio culturale.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e di un parere non ostativo sul disegno di legge n. 627.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 621 e, con distinta votazione, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge n.627.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore che su entrambe le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro dell'istruzione e del merito ha manifestato la propria disponibilità a intervenire in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica, per la seduta che sarà convocata martedì 9 maggio, alle ore 14.

Il senatore [MELCHIORRE](#) (FdI) chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di anticipare l'orario di convocazione della richiamata seduta, onde consentire ai senatori coinvolti nelle consultazioni elettorali che si terranno alla fine della settimana prossima di poter essere presenti sul territorio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che svolgerà le opportune verifiche.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

### NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE **SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67**

La 7a Commissione del Senato,  
premessi che:

l'allarmante aumento degli episodi di violenza e bullismo di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che in qualche caso ne sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;

come ricordato, il 15 marzo scorso, dal Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso dell'audizione, "quello della violenza all'interno delle scuole è un tema che sta molto a cuore anche alla Commissione europea" che "si è soffermata più volte sul tema della violenza e in particolare del bullismo (perché quest'ultimo ne è una fattispecie)" nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti;

con la nota dell'8 febbraio 2023 inviata ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali, il Ministro Valditara ha preso atto di un innegabile e allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico che si verificano all'interno delle scuole, anche nel

corso delle lezioni, e ha sottolineato come questi episodi costituiscano "atti illeciti intollerabili, suscettibili di provocare danni fisici e psicologici alle vittime, ledendo l'autorità e l'autorevolezza dei docenti, nonché la dignità di tutto il personale e compromettendo seriamente la qualità dei servizi, con pregiudizio del fondamentale diritto allo studio";

tali episodi, che si stanno diffondendo in modo esponenziale, non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;

come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo, responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";

tali episodi sono indizi dell'enorme carico di malessere e di sofferenza che viene registrato da diversi anni, aumentato durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha segnato tutto il mondo della scuola e le sue componenti. A questo proposito, il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile del 2021 ha indicato come sia peggiorata la salute mentale della popolazione tra i 14 e i 19 anni, un carico di sofferenza che oggi la Scuola, in assenza di risorse e delle competenze necessarie, non riesce ad affrontare in modo adeguato;

occorre poi sottolineare come ogni episodio di violenza non possa essere letto quale fatto individuale concernente il rapporto tra il singolo studente e il singolo docente, ma deve essere considerato un "fatto collettivo" che riguarda la Scuola nella sua interezza e, di conseguenza, la società nella sua interezza e la nostra democrazia;

le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità e autorevolezza alla figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare situazioni di disagio psicologico sociale e culturale delle studentesse e degli studenti, nonché i connessi fenomeni di dispersione scolastica;

ad essere screditato, infatti, è il ruolo sociale dei docenti a causa anche della bassa retribuzione rispetto al lavoro che svolgono dentro e fuori la Scuola e nonostante il loro lavoro non sia paragonabile a nessun altro poiché riguarda la formazione della persona e chi lo svolge ha fondamentali responsabilità etica e sociale, come stabilito dalla stessa Costituzione;

risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di aggressioni;

preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura dello Stato;

ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;

tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano sufficientemente efficaci;

tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità, che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;

considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza, delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deprecabili da parte degli studenti non risulti efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o aggressioni, motivo per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via preventiva sulla base di eventi sentinella;

alcuni dei soggetti auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire alla Scuola l'autorevole ruolo che le spetta, quale istituzione fondante della comunità democratica;

Piero Calamandrei, in un discorso pronunciato nel III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN) l'11 febbraio 1950, disse: "La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. (...) Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la Scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la Scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue (...). La Scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente";

impegna il Governo:

- a promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza e bullismo commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio;

d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità con la normativa vigente;

e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

f) incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;

g) riferire con cadenza annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;

- a prevedere e attuare campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

- a sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a:

a) modificare il codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti;

b) introdurre nelle scuole la figura dello psicologo che potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona, sulla base delle diverse situazioni territoriali;

- c) promuovere la figura del docente tutor e del docente orientatore anche con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria;
- ad adottare le iniziative necessarie per provvedere ad un reale riconoscimento professionale ed economico dei docenti all'altezza del compito da loro svolto quotidianamente.

## **1.4.2.6. 9<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.6.1. 9<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 45 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9<sup>a</sup> Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

45<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio, nel corso della quale il disegno di legge n. 571 era stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 14 di domani 8 giugno, domanda se qualcuno intenda intervenire in discussione generale. Rammenta peraltro che, come concordato, si è concluso il ciclo di audizioni. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), il quale propone di posticipare il suddetto termine.

Il [PRESIDENTE](#), precisando di aver ricevuto tale richiesta anche da altri commissari per le vie brevi, propone quindi di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 571 alle ore 12 del 12 giugno. Informa peraltro di aver sottoposto tale proposta anche al relatore Paroli, il quale condivide la breve posticipazione.

Concorda la Commissione.

Nel dibattito prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) il quale, nell'evidenziare come sul tema oggetto dei provvedimenti in titolo si sia aperto un confronto con associazioni, imprese e categorie, esprime il suo assenso rispetto alla decisione di estendere i tempi per la predisposizione e l'approfondimento delle proposte emendative.

Preannuncia, al riguardo, la presentazione di un pacchetto di emendamenti da parte del proprio Gruppo, incidenti sia sui principi generali della disciplina sia sulle modalità di conferimento della delega al Governo.

Fa presente poi che il disegno di legge n. 571 ha un precedente elaborato nella scorsa legislatura, in relazione alla cui impostazione il Gruppo del Partito Democratico già aveva avuto modo di manifestare talune perplessità. Dichiarà, in proposito, di ritenere necessaria una revisione normativa del sistema di incentivi alle imprese, così da adeguarli sia all'attuale situazione economica, segnata dalle conseguenze della pandemia e dalla guerra in corso, sia al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea, con particolare riguardo alla transizione ecologica e a quella digitale.



Evidenzia, inoltre, che il nuovo sistema degli incentivi dovrà essere caratterizzato da garanzie in ordine alla rapidità e all'efficacia degli interventi da porre in essere. Dovrà, altresì, essere orientato verso la parte alta del sistema produttivo, con specifica attenzione agli aspetti della competitività e della produttività.

Rileva, tuttavia, alcune criticità nelle modalità di conferimento della delega in esame. Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di principi e criteri direttivi che consentano di precisare il quadro della distribuzione degli incentivi a livello territoriale e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, pur condividendo l'intento del provvedimento governativo di evitare, da una parte, duplicazioni nella erogazione degli aiuti e, dall'altra, la frammentazione delle misure di sostegno, ricorda come anche la normativa vigente non consenta la cumulabilità di incentivi.

Osserva, quindi, che i principi direttivi sono carenti nel determinare gli effetti che gli incentivi dovranno conseguire a livello territoriale, con il conseguente rischio di produrre squilibri a svantaggio di talune aree, nonché lacunosi nella individuazione della distribuzione a livello settoriale, poiché l'intento delle disposizioni governative di favorire i settori innovativi a discapito dei settori tradizionali necessita di essere completato con misure volte a favorire la transizione dei settori tradizionali, con particolare riferimento al tessuto delle piccole e medie imprese.

Sottolinea, ancora, che il sistema delineato dal provvedimento governativo finisce per incidere su incentivi di competenza regionale.

Conclude rivolgendo l'attenzione all'assenza di certezze in ordine alla quantificazione della spesa, che, qualora comportasse maggiori oneri, richiederebbe una copertura finanziaria preliminare rispetto all'adozione dei decreti legislativi.

Nell'anticipare che gli emendamenti del suo Gruppo verteranno sulle suddette questioni, auspica che la maggioranza riservi attenzione alle proposte che saranno presentate, manifestando un atteggiamento costruttivo e collaborativo analogo a quello con il quale il Gruppo del Partito Democratico si accinge a partecipare alla discussione dei provvedimenti in esame.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), nel condividere le intenzioni che ispirano i disegni di legge in titolo, condivide a sua volta la necessità di procedere a una riforma del vigente sistema di incentivi alle imprese.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, dichiara che le disposizioni in esame hanno margini di miglioramento e di puntualizzazione sia in merito alla individuazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sia per quanto riguarda la precisazione delle modalità di attuazione dei principi e criteri medesimi.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra le disposizioni dei disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 2a e 8a, ricordando preliminarmente che il disegno di legge n. 621 è stato approvato dalla Camera dei deputati e il disegno di legge n. 627 è d'iniziativa dei senatori Basso e Nicita.

Evidenzia, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione, che l'articolo 1 del disegno di legge n. 621, recante le finalità, stabilisce che la Repubblica - tra i suoi compiti - assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e

l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno.

Menziona, quindi, l'articolo 2, concernente provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente, l'articolo 3, che prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, l'articolo 4, riguardante le campagne di comunicazione e sensibilizzazione e l'articolo 5, che stabilisce le sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sull'articolo 6, il quale dispone che l'AGCOM provvede a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP.

L'articolo 7 reca, infine, disposizioni finanziarie e in materia di personale dell'Autorità. Precisa, quanto alla copertura degli oneri, che si provvede mediante un contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: titolari dei diritti delle opere cinematografiche; titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; titolari dei diritti su *format* televisivi; titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; fornitori di servizi di media; organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

Passa poi al disegno di legge n. 627, che riproduce in larga parte il contenuto del disegno di legge n. 621. L'articolo 1, elenca i principi nazionali e internazionali in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. L'articolo 2 prevede campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, anche a studenti, sul valore della creatività e sui rischi sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali. L'articolo 3 prevede una procedura cautelare e d'urgenza per contrastare la diffusione illecita di eventi in diretta o assimilabili (sportivi, cinematografici o articoli di giornale). L'articolo 4 reca misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di richieste di informazioni agli istituti di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti che non ottemperano ai provvedimenti disposti dall'AGCOM in forza dei nuovi poteri di intervento ad essa attribuiti dal presente disegno di legge. L'articolo 7 dispone che l'AGCOM deliberi l'adeguamento del regolamento alle disposizioni di cui alla legge medesima. L'articolo 8, con previsioni analoghe a quelle contemplate dall'articolo 7 del disegno di legge n. 621, reca norme in materia di personale dell'AGCOM e disposizioni finanziarie.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita il relatore ad esprimere una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (*Fdl*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### **[\(674\) Interventi a sostegno della competitività dei capitali](#)**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alla 6ª Commissione.

Premette che il provvedimento è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Passando quindi all'esposizione dei contenuti delle disposizioni di competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 2 modifica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai fini della regolamentazione finanziaria, portando la soglia di capitalizzazione massima prevista a 1 miliardo di euro (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata e reca misure per disciplinarla. Specifica che si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.

L'articolo 4 riforma, abrogando una serie di obblighi, la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, una categoria giuridica creata per regolare le imprese in crescita che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 7, prosegue la relatrice, introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocamento di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni" per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. Precisa, al riguardo, che sono previsti, per un periodo sperimentale (fino al 30 aprile 2025), *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

L'articolo 12 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

L'articolo 22 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "Rilancio"). Conclude l'illustrazione, specificando che, ai sensi delle suddette norme, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possono utilizzare anche uno o più bilanci *pro-forma*, certificati da un revisore contabile. Le disposizioni di cui all'articolo 22 prevedono, altresì, che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

Si pronuncia infine favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nel preannunciare il voto di astensione da parte del suo Gruppo, evidenzia che presso la 6a Commissione sono ancora in corso le audizioni programmate sul provvedimento in titolo e che pertanto non sono al momento disponibili gli elementi necessari per formulare un parere favorevole ovvero contrario sul medesimo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) si associa alla considerazione del senatore Nave e preannuncia analogo voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico, a meno che non

si intenda procedere a una rivalutazione dei tempi di esame per l'espressione del parere.

Il presidente [DE CARLO](#), rilevato che non vi sono specifiche ragioni di urgenza, manifesta la sua disponibilità a rinviare l'espressione del parere alla seduta da convocare martedì 13 giugno.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Interviene brevemente il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), per raccomandare ai rappresentanti dei Gruppi presenti di far pervenire, entro la suddetta data, eventuali osservazioni, così che la relatrice possa valutarle ai fini dell'integrazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## **1.4.2.7. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro ( n. 43 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Esame e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all'ordinamento dell'ANPAL introdotte dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l'altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L'articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l'attuazione dell'inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall'articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all'introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agencia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola [il relatore SILVESTRO \(FI-BP-PPE\)](#), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

**(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI \(LSP-PSd'Az\)](#) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO \(PD-IDP\)](#) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MAZZELLA \(M5S\)](#), la senatrice [SBROLLINI \(Az-IV-RE\)](#) e il senatore [MAGNI \(Misto-AVS\)](#).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

**(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*FdI*), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla disciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

**(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica**

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in



collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti - rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 - prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.